

circa cinquecentomila franchi, e i diritti reciproci degli abitanti dei diversi cantoni.

Non più esistevano paesi sudditi ed era abolito qualunque privilegio; doppio motivo di soddisfazione pei tre quarti della Svizzera che sino allora erano stati retti a titolo di proprietà dall'altro quarto che n'era il sovrano. Nè infatti è a negarsi che la data costituzione non conciliasse, quanto mai era possibile, le antiche abitudini e le nuove pretensioni coi riguardi della giustizia. I piccoli cantoni vi trovavano l'immagine adorata delle loro democrazie federative; e gli unitarii dal loro lato quella del governo centrale: era tutto quello che potea o volea accordar loro la politica del dominatore.

Ai sei *cantoni direttori*, Zurigo, Berna, Lucerna, Friburgo, Solura e Basilea, era riservata la preponderanza. A vicenda d'anno in anno in ciascuno di questi cantoni dovea raccogliersi la dieta federale; specie di preminenza politica che piaceva all'aristocrazia e di cui continuava Bonaparte a lusingare in tutte le occasioni la vanità. Quanto ai cantoni democratici, davano essi sempre più la loro approvazione a tutto ciò che non era unitario e che li riconduceva alle antiche istituzioni: di tal guisa neutralizzava Bonaparte le resistenze locali, e indeboliva come potenza la Svizzera.

Il primo magistrato del cantone, in cui doveasi tenere successivamente la dieta, era incaricato di presiederla, il titolo prendendo di *landmanno* della Svizzera ed esercitandone le funzioni. A lui spettava la direzione suprema degli affari del paese e la corrispondenza colle potenze estere, sia direttamente, sia coll'organo dei loro ministri.

L'atto di mediazione consegnato ai commissarii in presenza degli altri due consoli francesi, del ministro, del senato e del consiglio di stato, fu accettato il 5 marzo 1803 dal senato elvetico raccolto in Berna, che tenne in quel giorno l'ultima sua adunanza. Prima di sciogliersi, emanò, dietro proposta del *landmanno* Dolder, un decreto con cui manifestava le sue espressioni di riconoscenza.

Quest'atto veniva accompagnato da due altri addizionali, il primo dei quali determinava il modo di porre in pratica le nuove leggi costituzionali, e nominava per can-